


CITTA' DI COLOGNO MONZESE



**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA**

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO I AMBITO D'APPLICAZIONE

Articolo:

1. Finalità e ambito d'applicazione
2. Attività di vigilanza
3. Disposizioni di carattere generale per i titoli e capi previsti dal presente regolamento
4. Sicurezza urbana e pubblica incolumità
5. Educazione alla legalità

CAPO II ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE VOLONTARIA ALLA CURA E AL DECORO URBANO

6. Finalità

TITOLO II DISCIPLINA E UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I SUOLO PUBBLICO

7. Occupazione di suolo pubblico
8. Regolamentazione delle aree private soggette a servitù di uso pubblico ed adibite a parcheggio
9. Modalità per il carico e lo scarico delle merci
10. Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
11. Installazione di tende solari
12. Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
13. Installazione di insegne – luci – targhe - vetrine – manifesti – striscioni pubblicitari - luminarie
14. Pubblicità sulla vendita – locazione degli immobili
15. Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
16. Installazioni di chioschi ed edicole
17. Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti e uso di mezzi recanti molestia
18. Cortei – Processioni – Riunioni – Manifestazioni e forme di propaganda
19. Collocamento di condutture provvisorie e/o definitive, su suolo e sottosuolo pubblico.

CAPO II NORME SUI CANTIERI EDILI

20. Comunicazione di inizio lavori
21. Richiesta e consegna dei punti fissi
22. Disciplina del cantiere in costruzione

23. Tutela dei manufatti attinenti ai servizi pubblici
24. Interruzione dei lavori

CAPO III PULIZIA E IGIENE DEL TERRITORIO COMUNALE

25. Disposizioni di carattere generale
26. Raccolta e obbligo di conferimento separato dei rifiuti urbani
27. Scarico di rottami e detriti
28. Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
29. Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche
30. Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
31. Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
32. Sgombero della neve
33. Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche
34. Norme sulla corretta collocazione di velocipedi su suolo pubblico
35. Divieto dell'esercizio di attività artigiana e industriale su aree pubbliche
36. Pulizia delle vetrine
37. Pubblicità e divieto di getto di opuscoli o foglietti
38. Divieto di alimentazione ai piccioni
39. Disinfestazione da zanzare

TITOLO III TUTELA DELLA CONVIVENZA CIVILE

CAPO I CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO

40. Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro
41. Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere
42. Attività di meretricio
43. Carovane di nomadi – Sosta di camper e caravan
44. Manutenzione degli edifici
45. Targhetta dell'amministratore di condominio
46. Collocamento di targhe o lapidi commemorative
47. Ornamento esterno ai fabbricati
48. Parchi, giardini pubblici, aree verdi, fontane e vasche
49. Divieto di consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici, nei parchi e nei giardini
50. Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
51. Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO II QUIETE PUBBLICA E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

52. Pubblica quiete, tranquillità delle persone e inquinamento acustico
53. Esercizio dei mestieri e delle industrie
54. Funzionamento apparecchiature e strumenti musicali nelle abitazioni
55. Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
56. Rumori, schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
57. Suono delle campane

58. Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

**CAPO III
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

- 59. Sostanze liquide esplosive, infiammabili e/o combustibili
- 60. Impianti, contatori, bombole di gas e altri combustibili in abitazioni, edifici e pertinenze
- 61. Accensione di sostanze infiammabili e fuochi artificiali
- 62. Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- 63. Custodia dei cani
- 64. Manutenzione di aree di pubblico transito
- 65. Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- 66. Norme per i passeggeri sui mezzi di pubblico trasporto, autobus e metropolitana

**CAPO IV
DISPOSIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI**

- 67. Pesatura e vendita dei prodotti alimentari
- 68. Negozi e articoli per soli adulti
- 69. Sale giochi
- 70. Esercizio del commercio su aree pubbliche
- 71. Mestieri girovaghi e venditori di giornali
- 72. Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

**TITOLO IV
SANZIONI**

**CAPO I
SANZIONI ACCESSORIE**

- 73. Accertamento delle violazioni, sanzioni e ricorsi
- 74. Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio
- 75. Sequestro e custodia di cose
- 76. Sospensione, revoca e decadenza dei titoli autorizzativi e/o nulla osta
- 77. Recidiva
- 78. Chiusura coattiva delle attività

**TITOLO V
DISCIPLINA TRANSITORIA**

**CAPO I
NORME TRANSITORIE**

- 79. Disposizioni transitorie
- 80. Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità e ambito d'applicazione

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità con i principi dell'ordinamento giuridico, in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto della città, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di concorrere alla promozione e alla salvaguardia della convivenza civile, alla sicurezza dei cittadini e ad una più ampia fruibilità e tutela dei beni comuni, con particolare riguardo alla qualità della vita e dell'ambiente.

2. Il presente regolamento, disciplina inoltre l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando le attività all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale e la qualità della vita delle persone.

3. La Polizia Locale sovrintende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e dell'ambiente, dell'incolumità pubblica, della sicurezza urbana e ad un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli e contribuendo alla sicurezza della comunità.

4. Le norme del regolamento di Polizia Urbana a tutela degli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali, tutte le aree non delimitate o recintate, fiancheggianti le strade, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità debba essere salvaguardata.

5. Il presente regolamento, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- e) tutela degli animali;
- f) educazione alla legalità.

6. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

Art. 2
Attività di vigilanza

1. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco. I controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei cantieri edili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, secondo quanto disposto dall'art. 13 legge 24.11.1981 n. 689.

3. Fatte salve le sanzioni penali, chiunque non ottempera alle disposizioni contenute nel presente articolo o ostacola gli agenti di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle proprie funzioni, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 3 **Disposizioni di carattere generale per i titoli e capi** **previsti dal presente regolamento**

1. Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi e le licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso emesse per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo e l'Amministrazione comunale richiederà la prestazione di idonea garanzia finanziaria, immediatamente escutibile, commisurata al rischio di danno che potrebbe verificarsi, e/o contratti di assicurazione ai fini della responsabilità civile ed adeguati al rischio;
- c) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- d) con l'obbligo, esplicitato da idonea liberatoria scritta, di esonerare il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- e) con riserva da parte dell'Amministrazione di imporre, in ogni momento, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando quanto autorizzato/concesso;
- f) sotto l'osservanza delle prescrizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- g) con facoltà di revoca o di sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

2. Le istanze di concessione o di autorizzazione, di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte, complete degli allegati, nelle forme previste dalle norme e dai regolamenti vigenti.

3. I titoli di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento oggettivo, nei luoghi e per il tempo per il quale sono stati concessi, in modo da essere chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti preposti al controllo.

4. Potrà essere esposto un codice elettronico (QR-CODE), di facile ed agevole rilevazione con supporti fotografici ed elettronici, che consenta di consultare direttamente dal sito del Comune i titoli esposti. In tal caso il codice elettronico (QR-CODE), sarà rilasciato dal Comune al momento del rilascio e/o dalla variazione dei titoli autorizzativi.

5. I titoli, alle loro scadenze, possono essere rinnovati o prorogati previo accertamento della permanenza e dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni del presente articolo.

6. Il titolare di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi e licenze, che non espone/esibisce il titolo autorizzativo, a richiesta degli agenti preposti al controllo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 4

Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'esercizio dei diritti, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o per la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie, disturbo, e scherzi fastidiosi.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto, a chiunque sia in stato di alterazione psico – fisica, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, strade particolarmente affollate, nonché trasgredire all'obbligo di allontanarsi impostogli dagli agenti di Polizia Giudiziaria.

4. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali, circoli privati, internet point e phone center, sale giochi/scommesse o altro luogo di ritrovo, che oggettivamente favoriscono l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che sono causa di disturbi, disagi o pericoli dovuti al comportamento delle persone, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali condotte, quantomeno eliminando il nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, chiudendo le porte di accesso ai locali, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione.

5. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti, al termine dell'orario dell'attività e se necessario anche durante l'orario di apertura, nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

6. A seguito di violazione rilevata ai sensi dei commi 4° e 5°, il Sindaco può ridurre o rimodulare l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni che ingenerano disagio, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato, il titolo autorizzatorio di competenza del Comune, senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o rimborsi di sorta.

7. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art 73. Ai gestori dei locali indicati nel comma 4° e ai proprietari, in qualità di obbligati in solido, in caso di recidiva, verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune, con chiusura dell'attività per un periodo non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai trenta giorni, secondo le norme contenute negli artt. 76 e 78 del presente regolamento.

Art. 5 Educazione alla legalità

1. La Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza.

2. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità dei giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente regolamento.

3. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato, per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

CAPO II Attività di partecipazione volontaria alla cura del decoro urbano

Art. 6 Finalità

1. Nell'ambito delle azioni positive poste in essere dall'Amministrazione comunale per la valorizzazione, la tutela, la riqualificazione, la salvaguardia dello spazio urbano e dei beni collettivi, assume valore qualificante anche la collaborazione dei cittadini in forma associata.

2. La collaborazione volontaria, finalizzata alla tutela e cura del decoro dell'ambiente urbano, si esplica mediante lo svolgimento di attività di carattere sociale e di pubblica utilità.

3. Per le modalità di partecipazione effettiva dei soggetti interessati, si rinvia a specifici atti deliberativi ed attuativi comunali.

TITOLO II DISCIPLINA E UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I Suolo pubblico

Art. 7 Occupazione di suolo pubblico

1. Le strade, le piazze, i portici, gli spazi pubblici o aperti al pubblico, non possono essere oggetto di occupazione, anche temporanea, senza l'autorizzazione del Comune.

2. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche per quanto riguarda la determinazione delle relative tariffe.

3. Chiunque intenda occupare il suolo pubblico o aperto al pubblico transito, dovrà presentare domanda agli uffici competenti, indicando nella medesima, l'ubicazione, l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

4. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere temporanee o permanenti, per quelle temporanee, di durata inferiore o uguale ai tre giorni, l'autorizzazione è rilasciata dalla Polizia Locale, mentre tutte le altre sono da considerarsi permanenti e rilasciate dall'Area Tecnica.

5. L'autorizzazione ad occupare suolo pubblico è concessa previo pagamento della relativa tassa e potrà contenere specifiche prescrizioni a tutela dell'interesse pubblico.

6. E' vietato il comportamento di singoli soggetti, comunque diretto ad impedire o a limitare con occupazioni personali, la fruibilità dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

7. Le occupazioni di suolo possono essere negate se non in linea con le norme sulla circolazione stradale, quando pregiudicano l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e il pubblico decoro.

8. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme o petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o referendum, nonché per banchetti e comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della disponibilità dello spazio richiesto e della compatibilità con le esigenze della circolazione stradale, veicolare o pedonale. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 15 giorni prima. L'Amministrazione comunale, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

9. Salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, le occupazioni abusive saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 10,00 per ogni metro quadrato occupato abusivamente, sino ad un massimo di Euro 450,00. E' comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, secondo le norme contenute nell'art. 74 del presente regolamento.

L'eventuale autorizzazione in sanatoria potrà essere concessa solamente dopo aver oblato la sanzione prevista per l'occupazione abusiva, esibendone la ricevuta di pagamento e previa verifica dei requisiti tecnici - amministrativi.

Art. 8

Regolamentazione delle aree private soggette a servitù di uso pubblico ed adibite a parcheggio

1. Le aree private soggette a servitù di uso pubblico, sono assimilate a tutti gli

effetti, alle strade, come definite dall'art. 2 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Dette aree sono quelle la cui destinazione a parcheggio e a verde, deriva da convenzione urbanistica, permesso di costruire o atto unilaterale d'obbligo, sottoscritto tra l'ente e soggetti terzi

3. Ferme restando le disposizioni contenute negli atti già formalizzati, le aree in questione dovranno essere sempre accessibili al pubblico, salvo quanto disposto dai commi successivi.

4. Può essere consentita la chiusura degli accessi al pubblico, solo previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'ufficio competente. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dovranno essere uniformati sull'intero territorio comunale.

5. Il rilascio di autorizzazioni di chiusura in deroga all'uso pubblico, è consentito per le seguenti motivazioni:

- a) per accertate cause di incolumità pubblica e rilevante degrado urbano, sino alla rimozione e/o soluzione delle stesse e per un periodo massimo di un anno;
- b) in via provvisoria per l'installazione di ponteggi, cantieri ed interventi di manutenzione straordinaria.

6. Agli accessi delle aree private con servitù di uso pubblico adibite a parcheggio, deve essere posta, a totale cura e spesa della proprietà, apposita segnaletica verticale ed orizzontale di indicazione, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 285/1992, riportante le modalità e gli orari di possibile utilizzo e quanto previsto dall'art. 3 comma 4° del presente regolamento.

7. E' facoltà dell'Amministrazione comunale regolamentare la sosta dei veicoli con limitazioni temporali, così come previsto dall'art. 157 del Codice della Strada, mediante l'installazione e la manutenzione della relativa segnaletica.

8. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree adibite a parcheggio, di tutti i manufatti esistenti, delle attrezzature e dell'arredo urbano, ove eventualmente presenti, nonché dell'illuminazione, è a totale carico del proprietario, salvo quanto previsto dai documenti e dagli atti in essere e precedentemente deliberati dal Consiglio comunale.

9. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, il proprietario e/o gestore dell'area che non ottempera alle disposizioni contenute nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento, con obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dall'art. 74.

Art. 9

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni per effettuare lo scarico e il carico delle merci, si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In

tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere un'autorizzazione dell'Autorità comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità o anche negarla per i motivi di tutela, sicurezza della circolazione e conservazione della pavimentazione stradale.

2. Le autorizzazioni per il carico, lo scarico e per l'uso di scale aeree, scale a mano, ponti mobili ecc., possono non essere concesse sulla viabilità in particolari fasce orarie dove sussistono condizioni di elevata criticità, salvo che le operazioni non rivestano carattere di assoluta urgenza, debitamente constatata dall'Autorità comunale.

3. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo pubblico.

4. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

5. Nel caso in cui il suolo pubblico venga danneggiato o non venga ripulito, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, attraverso l'introito del deposito cauzionale preventivamente richiesto, o salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti.

6. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di verificare eventuali danni causati nelle operazioni di cui trattasi, entro 72 ore dalla scadenza del titolo autorizzativo, nel caso vengano accertati danni, gli stessi, verranno ripristinati con rivalsa degli oneri a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione.

7. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, chiunque effettua operazioni di carico e scarico senza essere munito di autorizzazione, quando richiesto, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 10,00 per ogni metro quadrato occupato abusivamente, sino ad un massimo di Euro 450,00. E' comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, secondo le norme contenute nell'art. 74 del presente regolamento. L'eventuale autorizzazione in sanatoria, potrà essere concessa solamente dopo aver oblatto la sanzione prevista per l'occupazione abusiva, esibendone la ricevuta di pagamento.

Art. 10

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, ed aree soggette a pubblico passaggio, con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro manufatto indicato nell'Abaco dell'Arredo Urbano, può essere concessa davanti agli esercizi commerciali/pubblici esercizi, soltanto a favore dei proprietari e/o gestori dei negozi stessi.

2. Gli spazi autorizzati dovranno essere posti in sicurezza, a carico del titolare/gestore in modo da evitare danni a terzi, inoltre dovranno essere indicati gli estremi dell'autorizzazione, nonché i metri quadrati concessi, su apposita targa da esporre all'esterno dei suddetti locali.

3. Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa. Allo scadere del titolo autorizzativo il titolare/gestore dovrà ripristinare lo spazio pubblico allo stato antecedente la concessione.

4. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal vigente Codice della Strada, dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

5. L'Amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità, di sicurezza del traffico, di ordine pubblico, di altri motivi di pubblico interesse o di coerenza estetica rispetto all'arredo urbano circostante.

6. Le fioriere, i paraventi e i manufatti ombreggianti, da esporre davanti agli esercizi commerciali/pubblici esercizi, che devono essere conformi all'Abaco dell'Arredo Urbano approvato dall'Amministrazione comunale, devono essere tenuti puliti e negli spazi assegnati.

7. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione delle occupazioni di suolo pubblico sopra indicate o di altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, tutto a loro spese, rischio e pericolo.

8. L'Autorità comunale nel limitare l'occupazione, può anche ridurre la durata a determinate ore della giornata.

9. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, i gestori e i proprietari dei locali che occupano suolo pubblico, senza la prescritta autorizzazione comunale, sono soggetti alle sanzioni previste dall'art 73 del presente regolamento. E' comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, secondo le norme contenute nell'art. 74. In caso di recidiva, ai gestori e/o proprietari dei locali, verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune, con chiusura dell'attività per un periodo non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai trenta giorni, secondo le norme contenute negli artt. 76 e 78.

Art. 11 **Installazione di tende solari**

1. Salvo quanto previsto dal regolamento sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e dal regolamento edilizio comunale, l'installazione di tende solari ai piani terreni è consentita unicamente dinnanzi alle attività economiche, produttive, artigianali o commerciali e alle seguenti condizioni:

- la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso lasciare uno spazio di marciapiede libero non inferiore a 0,70 m.;
- avere un'altezza dal suolo non inferiore in nessuna parte di esse a m. 2,25.

2. L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico, è vietata nelle vie e piazze sprovviste di marciapiede rialzato e in altre località dove il divieto sia

consigliato da ragioni di viabilità e di sicurezza.

3. L'installazione di tende solari dei piani superiori, non è consentita se la sede stradale è priva di marciapiede, mentre può essere consentita oltre ad un'altezza di metri 6, entro gli 0,70 mt. dal limite del marciapiede, se esistente.

4. Per le tende perpendicolari e parallele al fronte degli stabili, per quelle dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, per le tende dei piani superiori e negli edifici di interesse artistico, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale, previa presentazione di idonea documentazione foto-planimetrica.

5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non ostacolare la visibilità dei cartelli indicatori delle vie, dei quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, nonché a ridurre l'illuminazione pubblica.

6. Le diverse misure dettate nel presente articolo, potranno essere variate per una maggiore sicurezza e tutela del pubblico interesse.

7. L'installazione di tende solari regolamentate dal presente articolo, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale.

8. Chiunque trasgredisce alle disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute all'art. 74, nel caso in cui la tenda rechi pericolo per la pubblica incolumità, sia contraria al pubblico decoro o occulti ciò che è di interesse pubblico.

9. Per chiunque installi tende solari senza la prescritta autorizzazione, quando prevista, oltre alle sanzioni previste dall'art. 73, verrà disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, secondo le norme contenute nell'art. 74 del presente regolamento. L'eventuale autorizzazione in sanatoria potrà essere concessa solamente dopo aver oblato la sanzione prevista per l'installazione abusiva esibendone la ricevuta di pagamento.

Art. 12

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Per le occupazioni di suolo o spazio pubblico, connesse all'esposizione di merce o derrate alimentari all'esterno dei negozi, valgono le disposizioni di cui all'art. 7.

2. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono disciplinate dalle vigenti normative igienico sanitarie e non possono prescindere dal titolo autorizzativo, rilasciato dall'Amministrazione comunale.

3. I generi appartenenti al settore merceologico alimentare, che ovunque dovranno essere riparati dal sole, dall'acqua e dagli agenti atmosferici in genere e tenuti alla temperatura di conservazione consigliata a seconda della tipologia, debbono essere esposti su ripiani rialzati da terra per un'altezza non inferiore ad

1,00 m., escluso i prodotti ortofrutticoli freschi e i prodotti alimentari non deperibili, confezionati o no. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 0,50 m. dal suolo.

4. I gestori e i proprietari dei locali che non ottemperano al disposto di cui ai commi 1° e 3°, sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, secondo le norme contenute nell'art. 74. In caso di recidiva verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune, con chiusura dell'attività per un periodo non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai trenta giorni, secondo le norme contenute negli artt. 76 e 78.

ART. 13

Installazione di insegne – luci – targhe - vetrine – manifesti – striscioni pubblicitari - luminarie

1. Salvo quanto previsto dalle normative vigenti in materia e dal Codice della Strada, dal presente regolamento e dai regolamenti edilizi, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, è vietata l'installazione di insegne – luci - targhe - vetrine – manifesti – striscioni pubblicitari – luminarie, senza l'autorizzazione del Comune.

2. Le luminarie e gli striscioni pubblicitari, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a m. 6.00 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m. 4,30 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

3. Sono vietate le installazioni contrarie al decoro urbano e al comune pudore.

4. Sulla base delle vigenti normative in materia, sono altresì vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento e disturbo al traffico veicolare, o inquinamento luminoso.

5. La ditta incaricata dei lavori di installazione, è tenuta a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza, con particolare riferimento alla loro tenuta e alle soluzioni adottate contro gli eventuali rischi di scariche, dovute ad accidentale dispersione di corrente.

6. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e gli arredi di cui sopra, che dovranno essere mantenuti puliti e in buono stato.

7. In caso di inosservanza delle prescrizioni suindicate, decade il titolo autorizzatorio.

8. Le richieste di installazione, di quanto contenuto nel presente articolo, devono essere corredate da rilievi foto -planimetrici e/o disegni grafici.

9. L'Amministrazione comunale potrà apporre sui fabbricati privati, sugli impianti per l'illuminazione pubblica, nonché nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti, nel rispetto della normativa sulla circolazione stradale, cartelli per la denominazione delle vie, per la segnaletica stradale e altri manufatti di pubblica

utilità.

10. Non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni in occasione di particolari cerimonie religiose e civili, per tutta la loro durata, fatta salva la rimozione degli stessi entro tre giorni dalla conclusione della manifestazione. E' consentita l'esposizione di bandiere e drappi in occasione di eventi sportivi.

11. Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti, è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Autorità comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sulla pubblica via. E' vietato altresì stracciare, sporcare, alterare manifesti e avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità.

12. Chiunque non ottempera a quanto previsto dal presente articolo, è soggetto al pagamento alle sanzioni previste dall'art. 73. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, secondo le norme contenute nell'art. 74 del presente regolamento.

Art. 14

Pubblicità sulla vendita – locazione degli immobili

1. L'affissione di cartelli, manifesti, volantini o quant'altro, che ha come scopo quello di pubblicizzare la vendita e la locazione degli immobili, è consentita unicamente se posta sull'immobile o sulla recinzione dello stabile interessato dalla vendita o dalla locazione.

2. Se la pubblicità di cui sopra supera la dimensione di un formato standard A4, ancorché collocata secondo quanto indicato nel comma 1°, deve essere preventivamente autorizzata, secondo le norme contenute nel presente regolamento e comunque devono essere rispettate in materia le norme che disciplinano la circolazione stradale.

3. Per tutte le tipologie di affissioni di cui al comma 1°, non devono essere utilizzate rappresentazioni che possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

4. E' vietata l'affissione o l'esposizione in ogni altro luogo, manufatto o veicolo sia esso pubblico che privato.

5. Chiunque non ottempera a quanto previsto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, secondo le norme contenute nell'art. 74.

Art. 15

Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni delle leggi di Pubblica Sicurezza, circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del

comando di Polizia Locale.

2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio, da parte dei competenti organi; le strutture e i dispositivi tecnici, devono essere corredati da apposita relazione redatta a spese del richiedente e sottoscritta da tecnico abilitato, iscritto nell'apposito albo professionale, che attesti la loro regolarità. Il richiedente dovrà produrre idonea certificazione assicurativa per il rischio della responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati all'iniziativa.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni suindicate decade il titolo autorizzatorio.

4. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento al pubblico o privato, effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche, esotiche e domestiche.

5. Ferme le prescrizioni contenute nelle normative vigenti e il possesso di specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante e circense, per la detenzione di animali in esposizione e/o per manifestazioni, è obbligatorio l'atto autorizzativo rilasciato dall'Autorità comunale, previo il parere dell'A.S.L e quello non vincolante dell'E.N.P.A.

6. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, chiunque non ottemperi a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, secondo le norme contenute nell'art. 74.

Art. 16 **Installazione di chioschi ed edicole**

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o riduca la visibilità agli incroci e lungo le curve; può essere negata per motivi di ordine pubblico, incolumità pubblica, sicurezza urbana.

2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nonché dei regolamenti comunali vigenti e solo se prevista dagli strumenti di programmazione dei servizi sul territorio. Dovranno essere sentiti in merito i pareri dell'Ufficio Tecnico comunale e del comando di Polizia Locale.

3. Chiunque non ottemperi a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, secondo le norme contenute nell'art. 74.

Art. 17
Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti e uso di mezzi recanti molestia

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito al transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

2. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali, è fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti, ovvero liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, imbrattando le aree pubbliche, bagnando, sporcando le persone o recando comunque fastidio.

3. E' parimenti vietato fare uso di attrezzi che consentano di lanciare oggetti anche di piccolo taglio recanti offesa o molestia, lanciare sacchetti d'acqua, ovvero fare uso in pubblico di pistole ad acqua recando fastidio; è altresì proibito fare uso di bastoni o giochi simili, strumenti tecnologici (raggi laser e similari), utilizzati con modalità moleste o che rechino potenziale pericolo.

4. Chiunque non ottemperi a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 18
Cortei – Processioni – Riunioni - Manifestazioni e forme di propaganda

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Comando di Polizia Locale, almeno quindici giorni prima di quello fissato o, in relazione alla natura del corteo, manifestazione o cerimonia, in tempo utile.

2. Le manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

3. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 19
Collocamento di condutture provvisorie e/o definitive, su suolo e sottosuolo pubblico

1. Il collocamento o la riparazione di condutture definitive di energia elettrica e illuminazione pubblica, gas, teleriscaldamento, impianti di telecomunicazioni, condutture per la rete idrica e fognaria, cavi e manufatti in genere, nonché di condutture provvisorie di illuminazione straordinaria per feste, sagre, ecc., sono concesse a seguito di regolare domanda, in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali, che saranno indicate nel relativo permesso da rilasciarsi da parte dei competenti uffici comunali, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazio ed aree pubbliche.

2. Per quanto attiene alla collocazione degli impianti provvisori, gli stessi dovranno essere idoneamente protetti sulla base della normativa vigente di settore e collocati tenendo conto delle più recenti tecnologie (es. passacavi in gomma carrabili e/o pedonali).

3. Per le condutture provvisorie il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente le stesse, a sua cura e spesa, a semplice richiesta del competente ufficio comunale, per esigenze afferenti la pubblica incolumità e per la continuità del pubblico servizio.

4. Lo stesso concessionario è obbligato ad effettuare tutti i necessari interventi al fine di mantenere in buono stato manutentivo le installazioni eseguite.

5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, dalla manutenzione e dalla riparazione di tutti i manufatti, ivi compreso il suolo, il sottosuolo e le facciate degli edifici circostanti, ciò sia all'atto dell'installazione dell'impianto che in seguito.

6. I concessionari, per l'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle prescrizioni che verranno indicate nelle relative autorizzazioni rilasciate dagli uffici competenti e comunicare il giorno in cui si darà inizio ai lavori.

7. Gli stessi dovranno altresì concordare preventivamente con il Comando di Polizia Locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

8. Allorquando le condutture, gli impianti ed i manufatti di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, ciò dovrà essere effettuato a totale cura e spesa dei proprietari e/o ente gestore. In caso di inadempienza, l'amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

9. Nel caso in cui lo scavo, per la collocazione di qualsivoglia impianto o reti sub-interrate, non venga ripristinato secondo le prescrizioni indicate dall'autorizzazione e dai regolamenti comunali, il concessionario dovrà intervenire, a semplice richiesta dei competenti uffici, all'immediata sistemazione dello stesso.

10. Tutte le eventuali modifiche apportate agli interventi, dovranno essere preventivamente autorizzate, anche se in corso d'opera, dai competenti uffici comunali.

11. In caso di cedimento, o qualsivoglia pericolo pubblico urgente generato da un manufatto, rete o altro impianto, il proprietario dovrà intervenire immediatamente, e comunque entro e non oltre 2 ore dalla semplice richiesta dei competenti uffici comunali, anche mediante l'apposizione della segnaletica di cantiere provvisoria, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.

12. Tutti i ripristini definitivi degli interventi effettuati su suolo pubblico, dovranno essere realizzati entro 1 anno dal rilascio del permesso stesso, ed i ripristini sulle sedi stradali dovranno altresì essere eseguiti tra i mesi di aprile e settembre e non prima di 2 mesi dal ripristino provvisorio dello stesso scavo.

Inoltre dovrà essere sempre comunicata, all'ufficio tecnico comunale e alla Polizia Locale, la fine lavori sia provvisoria che definitiva dell'intervento.

13. Salvo casi imprevedibili di assoluta e riconosciuta urgenza, non sarà rilasciata alcuna autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico, prima che siano decorsi due anni dall'ultimazione dei lavori di sistemazione definitiva e/o superficiale delle pavimentazioni esistenti; tale termine viene aumentato a tre anni per le strade sensibili e sottoposte a considerevoli flussi di traffico, ed a cinque anni per le strade di nuova costruzione.

14. Chiunque trasgredisce alle disposizioni contenute nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento.

CAPO II NORME SUI CANTIERI EDILI

Art. 20 Comunicazione di inizio lavori

1. Il titolare dell'atto abilitativo, è obbligato a comunicare al Sindaco la data di inizio dei lavori, utilizzando la modulistica specifica predisposta dai competenti uffici.

2. In detta comunicazione vanno indicati, se sono in variazione di quelli dichiarati nella domanda di esecuzione delle opere, i nominativi e le relative qualifiche degli operatori incaricati e quindi responsabili, a tutti i livelli, del controllo e dell'esecuzione delle opere come previste dalle leggi vigenti.

3. Qualunque successiva variazione degli operatori deve essere comunicata al Sindaco entro e non oltre 15 giorni.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento, con l'obbligo di esibire la documentazione mancante.

Art. 21 Richiesta e consegna dei punti fissi

1. Il titolare dell'atto abilitativo richiede all'Ufficio Tecnico i "punti fissi", ovvero che vengano fissati i capisaldi altimetrici e planimetrici ai quali riferirsi per la costruzione delle opere di recinzione.

2. La consegna dei punti fissi verrà valutata di concerto con l'ufficio preposto. Il richiedente è tenuto a fornire il personale ed i mezzi necessari per consentire le necessarie operazioni indicate dagli incaricati comunali. Delle suddette operazioni si redige apposito verbale sottoscritto dalle parti.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento, con l'obbligo di esibire la documentazione mancante.

Art. 22

Disciplina del cantiere in costruzione

1. Il cantiere deve essere cintato e mantenuto libero da materiali per tutta la durata dei lavori. In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica.

2. L'occupazione di spazio pubblico è consentita previa autorizzazione amministrativa.

3. Le recinzioni dei cantieri devono avere un'altezza non inferiore a m. 2,00 e garantire le condizioni di sicurezza. Gli spigoli sporgenti di recinzioni o altre strutture di cantiere, devono essere segnalati con colorazione a strisce rosse e bianche rifrangenti, luci rosse/gialle d'ingombro, accese durante gli orari serali e notturni e in genere da mezz'ora prima del tramonto sino a mezz'ora dopo il sorgere del sole. Tali norme si applicano anche in caso di restauri esterni di qualsiasi genere, ai fabbricati affacciati su aree pubbliche od aperte al pubblico. Quanto sopra vale anche nei casi di demolizione.

4. Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, oltre ad adottare le misure descritte al punto precedente, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni, vengano rimossi per mezzo di apposite canalizzazioni o di recipienti e comunque previa bagnatura, allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento delle polveri. In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione per mezzo di pale o di altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su indicazione dell'A.S.L., oltre alla bagnatura occorrerà adottare speciali accorgimenti, allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità e rumorosità.

5. Nei cantieri edili le attività temporanee, che comportino preventivamente l'impiego di macchinari e impianti rumorosi, ove previsto dalle norme vigenti, devono essere autorizzate dal Sindaco, così come previsto dall'art. 53 del presente regolamento.

6. In ogni cantiere deve essere affisso, in posizione ben visibile dallo spazio pubblico, (art. 27 D.P.R. 380/01) un cartello di almeno m. 0,70 x m. 1,00, scritto in stampatello con colori permanenti, recante gli estremi della concessione o del titolo abilitativo rilasciato, del progettista, del costruttore, del direttore dei lavori, del calculatore dei lavori in cemento armato, e delle altre figure responsabili quando previste a termini di legge, della data di inizio e della data di ultimazione delle opere e successive eventuali proroghe e quanto previsto dall'art. 3 comma 4° del presente regolamento.

7. Il titolare dell'atto abilitativo è tenuto a depositare la comunicazione di fine lavori, entro 15 giorni dalla data di completamento degli stessi.

8. Salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento, con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dall'art. 74, salvo per le violazioni previste dal comma 7°.

Art. 23
Tutela dei manufatti attinenti ai servizi pubblici

1. Il costruttore che necessita di manomettere il suolo e/o il sottosuolo pubblico o costruire ponteggi esterni, compreso il ripristino delle facciate degli edifici e/o delle recinzioni, deve acquisire le relative autorizzazioni, previo rilascio di idoneo deposito cauzionale quantificato dall'ufficio preposto, ciò a garanzia del corretto ripristino delle aree occupate.

2. Ultimati i lavori, le opere di ripristino devono essere eseguite a totale cura e a spese del richiedente l'atto abilitativo.

3. Il deposito cauzionale di cui al comma 1°, sarà restituito ad avvenuta verifica dell'esecuzione a regola d'arte dei ripristini, da parte del competente ufficio che rilascerà apposita liberatoria.

4. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento, con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dall'art. 74.

Art. 24
Interruzione dei lavori

1. Il titolare dell'atto abilitativo deve comunicare, entro le 48 ore successive, agli uffici interessati, l'interruzione dei lavori, mettendo in atto le opere ed ogni altro accorgimento necessario al fine di garantire la sicurezza, l'igiene pubblica e il decoro.

2. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73, con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dall'art. 74.

CAPO III
PULIZIA E IGIENE DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 25
Disposizioni di carattere generale

1. E' vietato imbrattare in qualsiasi modo il suolo pubblico, i segnali stradali ed ogni altro manufatto di proprietà pubblica.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, devono essere mantenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine, è proibito deporvi o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi, materiali di demolizione e di rifiuto, ovvero occupare, ingombrare o imbrattare in qualsiasi modo il suolo.

3. E' vietato abbandonare materiali e/o oggetti quali ad esempio, a titolo meramente esemplificativo: amianto, plastiche varie, siringhe o altro materiale di qualsiasi genere che possa costituire veicolo d'infezione.

4. Fatte salve le sanzioni penali e le altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73, con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi secondo quanto previsto dall'art. 74.

Art. 26

Raccolta e obbligo di conferimento separato dei rifiuti urbani

1. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché quanto previsto dalle ordinanze sindacali n. 600 del 26 novembre 1997, n° 37 del 27.06.2005 e seguenti, è fatto obbligo sul territorio comunale di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, secondo le seguenti modalità:

A. rifiuti organici compostabili

- 1) umido: utilizzando sacchetti biodegradabili da conferire nei contenitori carrellabili grigi;
- 2) erba: utilizzando contenitori carrellabili marroni;
- 3) ramaglie: legate in fascine e depositate in modo ordinato vicino ai contenitori.

B. rifiuti solidi

- 4) carta: utilizzando contenitore carrellabile bianco;
- 5) cartoni: piegati e legati posti accanto ai contenitori carrellabili;
- 6) vetro, lattine, alluminio e barattoli di metallo: utilizzando contenitore carrellabile verde;
- 7) plastica: solo contenitori per prodotti liquidi utilizzando il contenitore carrellabile giallo;
- 8) ingombranti (mobili, materassi, altro): conferendoli nella piattaforma ecologica comunale o posti in modo ordinato in prossimità dell'immobile solo il giorno concordato per il ritiro;
- 9) ferro, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, legno: da conferire alla piattaforma ecologica comunale;

C. rifiuti pericolosi

- 10) farmaci scaduti: utilizzare i contenitori presso le farmacie;
- 11) pile esauste: utilizzare gli appositi contenitori posti nelle vicinanze degli edifici scolastici o dei rivenditori;
- 12) rifiuti chimici domestici: da conferire alla piattaforma ecologica comunale;
- 13) lampade a scarica e tubi catodici: utilizzare gli appositi contenitori posti presso i rivenditori o da conferire alla piattaforma ecologica comunale;
- 14) batterie auto e pneumatici: da conferire alla piattaforma ecologica comunale;

D. rifiuti liquidi

- 15) oli, grassi vegetali e animali: da conferire alla piattaforma ecologica comunale;

E. rifiuti indifferenziati

- 16) rifiuti che non sono recuperabili, né riciclabili: utilizzare l'apposito sacco grigio trasparente.

2. I contenitori e i sacchi devono essere esposti a cura degli utenti non prima delle ore 20.00 del giorno precedente la raccolta e non oltre le ore 6.00 del giorno della raccolta (dal lunedì al sabato secondo le zone di competenza), in prossimità dell'immobile e/o nei luoghi specificatamente individuati; in ogni caso le modalità di esposizione dei sacchi e dei contenitori sarà disciplinata da delibera di Giunta, che potrà prevedere deroghe per situazioni particolari riguardanti anche le attività industriali e artigianali.

3. Fatte salve le sanzioni penali e le altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, chiunque non ottempera a quanto previsto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento. Sarà comunque sempre disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute nell'art. 74.

Art. 27

Scarico di rottami e di detriti

1. E' vietato scaricare o abbandonare rottami, inerti e/o materiali provenienti da demolizioni in genere, sul territorio comunale.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, chiunque viola il disposto di cui al comma 1° è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento. E' comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, secondo le norme contenute nell'art. 74.

Art. 28

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. I titolari/gestori di bar, latterie, gelaterie e simili, che occupano suolo pubblico, con tavoli e sedie o in qualsiasi altra modalità, devono tenere costantemente pulite le aree pubbliche ad essi concesse.

2. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi speciali, i titolari/gestori proprietari dei locali, che non ottemperano a quanto previsto dal presente articolo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 73 del presente regolamento. In caso di recidiva, verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, per un periodo non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai trenta giorni, secondo le norme contenute nell'art. 76.

Art. 29

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche

1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico rifiuti di qualsiasi natura e genere, danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo, durante l'utilizzo delle aree a loro concesse.

2. E' fatto obbligo a tutti i commercianti che operano su aree pubbliche, concessionari di posteggi dei mercati, delle fiere, delle sagre, dei luoghi di sosta giornalieri e di posteggi comunque autorizzati e dislocati sul territorio comunale:

- a) liberare l'area occupata da automezzi e attrezzature, entro un'ora dall'orario previsto per il termine delle operazioni di vendita;
- b) liberare l'area utilizzata da ogni ingombro, accatastando tutti i rifiuti prodotti divisi per tipologia (cassette di legno, plastica, cartoni, fogli in polietilene, umido, ecc.);
- c) non occupare per nessuna ragione il posteggio prima delle ore 06.00, orario previsto per l'inizio delle operazioni di allestimento dei banchi di vendita;
- d) spegnere il motore degli autoveicoli durante le operazioni di allestimento dei banchi di vendita;
- e) non occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate, né occupare anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito;
- f) non sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco di vendita o da sostegno delle merci e non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
- g) non effettuare operazioni di vendita nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
- h) tenere esposti i prezzi di vendita delle singoli merci in modo chiaro e ben visibile;
- i) utilizzare strumenti di pesatura regolarmente bollati, puliti e collocati in modo visibile frontalmente agli acquirenti, così che sia possibile controllare la pesatura;
- j) mantenere i banchi e le attrezzature in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti a tutela dell'igiene e della salute pubblica;
- k) non arrecare intralcio o disturbo ai colleghi o al pubblico;
- l) non sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita, sia a vendita ultimata;
- m) non usare megafoni, altoparlanti o altro mezzo sonoro, fatta eccezione per i venditori di supporti audio-musicali, i quali possono usarli, purché tengano il volume moderato e tale da non arrecare disturbo agli altri operatori ed al pubblico;
- n) non annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e le qualità delle merci poste in vendita, né comunque adottare sistemi di vendita che arrechino disordine;
- o) non accatastare merci nei posteggi o sui banchi, in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone;
- p) non collocare tende, merci o altro, in modo da sporgere dalla superficie del posteggio, danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o passaggi destinati al pubblico.

3. I soggetti autorizzati di cui al comma 2, devono richiedere all'ufficio igiene ambientale dell'Area Tecnica comunale i relativi contenitori, così come indicato all'art. 26.

4. Chiunque non ottemperi a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge vigente. In caso di recidiva sarà applicata la sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzatorio posseduto, per un periodo non inferiore ai dieci giorni e non superiore ai venti giorni di calendario, secondo le norme contenute all'art. 76 del presente regolamento.

5 Chiunque non ottemperi alle altre disposizioni del presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73.

Art. 30
Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. I titolari/gestori di esercizi che somministrano bevande ed alimenti vari, devono provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al proprio esercizio.

2. I titolari/gestori di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare, sulla soglia dell'esercizio, appositi contenitori di capacità sufficiente e svuotarne il contenuto con adeguata frequenza. I contenitori devono essere assicurati in modo da impedirne il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi, in modo tale da non ostacolare il normale transito pedonale.

3. Chi non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 31
Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale ed ogni altra simile pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari, degli inquilini e locatari e degli amministratori di condominio, essere mantenuti costantemente puliti.

2. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o deturpi al decoro dell'edificio o sia causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

3. I proprietari degli immobili, gli inquilini e gli amministratori di condominio che non ottemperino a quanto disposto dal presente articolo, sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 32
Sgombero della neve

1. I proprietari ed i locatari di case, gli amministratori dei condomini, i titolari degli esercizi commerciali, artigianali, industriali e di qualsiasi attività produttiva, hanno l'obbligo solidale di:
- a) liberare il marciapiede antistante agli immobili dalla neve; in mancanza del marciapiede, liberare uno spazio di larghezza non inferiore ad 1 metro davanti ai passi carrabili e pedonali, per un'estensione di almeno 10 metri su entrambi i lati degli ingressi, durante e dopo le nevicate;
 - b) provvedere ad eliminare i cumuli di neve e tenere sgomberate le bocche di scarico in corrispondenza degli ingressi delle proprietà;
 - c) sgomberare dalla neve nelle prime ore del mattino, i balconi e i davanzali, in modo da non recare disturbo o danni ai passanti;
 - d) cospargere sui passaggi e sugli spazi di cui al precedente punto a), sabbia sale ed altro materiale idoneo ad evitare la formazione di ghiaccio, in modo da evitare pericolo per i pedoni;
 - e) non invadere la carreggiata o intralciare il traffico od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali con la neve rimossa;

- f) non depositare su vie o piazze ed aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o luoghi privati.
2. Nei casi di urgenza, necessità e/o di copiose precipitazioni nevose, previa adozione delle opportune cautele, si potranno liberare tetti, terrazzi e balconi, depositando la neve sulle aree a verde collocate nelle immediate vicinanze.
3. Chi non ottempera al presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 33

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche

1. E' vietata la lavatura e/o la manutenzione (cambio olio, batterie, filtri ecc...), delle autovetture e dei veicoli in genere, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico.
2. Sono altresì vietate, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause accidentali.
3. Chi non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 34

Norme sulla corretta collocazione di velocipedi su suolo pubblico

1. Fatto salvo lo stazionamento temporaneo o per motivi di necessità ed urgenza, è vietato a chiunque fissare con catene o altro meccanismo di chiusura, velocipedi o motocicli a ringhiere di edifici, pali segnaletici e di illuminazione stradale, alberature, arredi ovvero ogni altro manufatto pubblico, tanto che possano creare pericolo e/o intralcio alla viabilità, anche pedonale, o grave pregiudizio al decoro dei luoghi.
2. Chi non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 ed è inoltre previsto il sequestro del veicolo secondo le norme contenute all'art. 75 del presente regolamento.

Art. 35

Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industriale su aree pubbliche

1. E' vietato esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico, senza l'autorizzazione rilasciata dal settore competente dell'Amministrazione comunale.
2. Chi non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento, è comunque disposta l'immediata sospensione dell'attività e la rimozione degli eventuali materiali e/o attrezzature poste sul suolo pubblico, secondo le norme contenute negli artt. 74 e 76.

Art. 36
Pulizia delle vetrine

1. E' consentita, senza autorizzazione, l'occupazione di suolo pubblico antistante ai negozi, per eseguire la pulizia delle vetrine, dalla chiusura sino alle ore 00.30 e dalle 06.30 alle ore 09.30.

2. Chi non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 37
Pubblicità e divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. E' vietato, su tutto il territorio comunale, affiggere materiale pubblicitario e adesivi di ogni genere, su pali della segnaletica stradale e su qualsiasi supporto murale o strutturale.

2. E' vietata la collocazione sui veicoli in sosta, di opuscoli, foglietti, volantini ed altro materiale pubblicitario, nelle strade, piazze o spazi pubblici, nonché il lancio del medesimo materiale.

3. E' vietato occupare spazi pubblici senza la preventiva concessione di suolo pubblico, con strutture fisse o mobili per il contenimento di opuscoli, pieghevoli adesivi informativi o pubblicitari, riviste, giornali, lasciati a disposizione con modalità self service.

4. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, chi non ottempera a quanto previsto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento, con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi come previsto dall'art. 74.

5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, il committente del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido con l'autore materiale della violazione, se identificato.

Art. 38
Divieto di alimentazione ai piccioni

1. E' vietato a chiunque di fornire alimenti a piccioni e in generale a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti e avanzi alimentari.

2. I proprietari e gli amministratori degli edifici, pubblici e privati devono provvedere a proprie cure e spese a:

- a) schermare con adeguate reti e maglie sottili ogni apertura nei fabbricati ove nidifichino o possano nidificare i piccioni;
- b) installare, ove possibile, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazze, pensiline, davanzali, ecc...), al fine di impedirne lo stazionamento;
- c) mantenere perfettamente pulite da guano, volatili e animali morti, le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate alla presenza di piccioni.

3. Chiunque trasgredisca a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 39 Disinfestazione da zanzare

1. I proprietari, gli amministratori condominiali e tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici ad abitazione o ad altri usi devono assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante, anche temporanee e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche.

2. I soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate stradali, cigli stradali devono:

- a) curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- b) mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
- c) eliminare le eventuali sterpaglie.

3. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette, utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos o lasciati in deposito all'aperto, devono provvedere al loro trattamento con appositi prodotti disinfestanti.

4. Tutti i conduttori di orti devono:

- a) privilegiare le annaffiature dirette tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- b) sistemare tutti i contenitori o altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c) chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.

5. I proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero devono:

- a) adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto, con coperture tramite telo impermeabile fissato ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotare le raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- b) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto, per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali, da praticare ogni 15/30 giorni a seconda dell'efficacia del prodotto utilizzato.

6. I gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per le attività di riparazione, rigenerazione e vendita e i detentori di copertoni in genere devono:

- a) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli

- con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- b) ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario;
 - c) non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
 - d) in caso di documentata impossibilità di procedere a quanto sopra precisato, si dovrà procedere a periodici trattamenti larvicidi e adulticidi.

7. I responsabili dei cantieri devono:

- a) evitare raccolte idriche in bidoni o altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- b) sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta, in modo da evitare raccolte con accumulo d'acqua;
- c) provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti, in modo da evitare raccolte con accumulo di acque meteoriche.

8. Chiunque non ottempera a quanto previsto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73. E' sempre disposto l'obbligo di effettuare le operazioni omesse; in caso di ulteriore inadempienza le opere saranno eseguite dall'Amministrazione comunale secondo le norme contenute all'art. 74.

TITOLO III TUTELA DELLA CONVIVENZA CIVILE

CAPO I CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO

Art. 40 Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza, attraverso le attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro, che rappresentano presupposti indispensabili, per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale nei casi di contrasto o conflitto sociale, ove possibile, si adopera per la ricerca di adeguate soluzioni.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare fastidio o disagio o essere motivo di indecenza o ribrezzo.

3 E' fatto divieto a chiunque di pregiudicare, compromettere la salute pubblica a causa della mancanza di igiene della propria abitazione.

4. E' vietato abbandonare, depositare e gettare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume, che possa causare pregiudizio al decoro dei luoghi pubblici.

5. E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro, nei luoghi pubblici e nelle private dimore.

6. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, chi non ottempera a quanto previsto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 presente regolamento. Sarà comunque sempre disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, secondo le norme contenute all'art. 74.

Art. 41

Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. Fatte salve le disposizioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) compiere atti di pulizia personale, esibire parti intime del proprio corpo o compiere altri atti che possano offendere la pubblica decenza;
- b) soddisfare le naturali esigenze fisiologiche, fuori dai luoghi a ciò destinati;
- c) mendicare, raccogliere firme con questua, nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, causato da oggetti depositati, da animali al seguito, dal comportamento fastidioso e/o pericoloso adottato avvicinandosi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone;
- d) avvicinarsi ai veicoli in circolazione per vendere merci, offrire servizi quali la pulizia o lavaggio di vetri o fari o altre parti dei veicoli;
- e) suonare o cantare recando disturbo;
- f) visitare luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

2. Il Sindaco può stabilire, con propri provvedimenti, ulteriori specifici divieti in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo.

3. E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative. La violazione del suddetto divieto, potrà comportare il sequestro dei macchinari e delle attrezzature. Il Sindaco potrà, per mezzo di specifica Ordinanza, vietare l'accesso ai locali o a parte di essi. Per i locali abusivamente adibiti a dimora e non destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di individui, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene delle persone, il Sindaco potrà adottare le procedure previste dal presente comma.

4. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a quanto previsto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento. Sarà comunque sempre disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, secondo le norme contenute all'art. 74. In caso di recidiva verrà disposto il sequestro amministrativo dell'immobile secondo le norme contenute all'art. 75.

Art. 42
Attività di meretricio

1. E' vietato esercitare attività di meretricio con qualunque modalità e comportamento nei luoghi pubblici.

2. E' vietato contrattare e concordare prestazioni sessuali su tutto il territorio comunale, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio, manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali.

3. E' vietato ai conducenti di veicoli, su tutto il territorio comunale, di effettuare fermate, anche di breve durata, accostarsi, eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, al fine di richiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali.

4. E' vietato intrattenersi in luogo pubblico, su spazi aperti al pubblico, con persone dedite alla prostituzione.

5. E' vietato porre in essere atti sessuali in luogo pubblico, su tutto il territorio comunale.

7. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque violi il disposto del presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 43
Carovane di nomadi - Sosta di camper e caravan

1. E' vietata la sosta di carovane di nomadi su tutto il territorio comunale senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, è vietata su tutto il territorio comunale, la sosta di camper, caravan e veicoli in genere, finalizzata alla dimora di persone al loro interno.

3. E' vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, e comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo.

4. Nei confronti di coloro i quali contravvenissero a tali disposizioni, la Polizia Locale e gli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., procederanno all'ordine verbale di portarsi immediatamente fuori dal territorio comunale, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature impiegate, di rimuovere e/o far abbattere le occupazioni e/o i ripari di fortuna utilizzati, ai sensi degli artt. 74 e 75 del presente regolamento.

5. In caso di inottemperanza, gli operatori di polizia procederanno all'allontanamento e al deferimento dei renitenti all'Autorità Giudiziaria.

6. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, chi non ottempera a quanto previsto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 44 **Manutenzione degli edifici**

1. I proprietari delle case e degli edifici in genere, nonché gli amministratori di condominio, devono mantenere in buono stato di conservazione i tetti, i cornicioni, i fumaioli, i balconi, i terrazzi, le facciate delle case, degli stabili e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, a salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana; i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenerle in buono stato di conservazione.

2. Tutte le parti mobili, devono essere convenientemente assicurate in modo da evitare la caduta di tegole, lastre, calcinacci o di qualsiasi altro materiale.

3. Le inferriate o qualsiasi altro tipo di recinzione, dovranno essere tenute in buono stato di manutenzione.

4. Qualora si renda necessario, per il grave stato d'abbandono e/o degrado di quanto indicato nei commi precedenti, il dirigente comunale competente, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei componenti degli uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

5. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

6. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, con diretta esposizione sul suolo pubblico, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

7. I proprietari, sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

8. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, i muri degli edifici e/o le porte esterne, i monumenti e i manufatti pubblici.

9. L'Amministrazione comunale, provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie al pubblico decoro.

10. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere al taglio delle siepi o degli arbusti, che dalla proprietà privata fuoriescono sulla sede stradale, al taglio dei rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata, all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta, per tutta la loro lunghezza e altezza, nonché la rimozione e pulizia di eventuali residui vegetali (bacche, foglie ecc...).

11. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari o coloro che hanno il godimento del fabbricato o gli amministratori di condominio, hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari, a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.

12. I proprietari degli stabili e/o i loro amministratori dovranno individuare, ove possibile, idonea area attrezzata per lo stazionamento dei veicoli dei condomini, in modo che gli stessi non siano collocati all'esterno delle recinzioni degli stabili, creando intralcio alla viabilità pedonale, ovvero grave pregiudizio al decoro dei luoghi.

13. Fatte salve le sanzioni penali previste dal nostro ordinamento, chiunque violi le disposizioni del presente articolo, sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento. Le vernici e i materiali usati, verranno sottoposti a sequestro amministrativo, con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, come indicato agli artt. 74 e 75.

14. I proprietari delle case ed edifici in genere, nonché gli amministratori di condominio, che non ottemperano a quanto prescritto dal presente articolo, sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 73.

15. In caso di inottemperanza delle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese, come indicato all'art. 74 del presente regolamento.

Art. 45

Targhetta dell'amministratore di condominio

1. Gli amministratori di condominio, devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso degli stabili, in modo ben visibile, una targhetta indicante il nominativo, l'indirizzo postale e di posta elettronica e il recapito telefonico dell'amministratore pro tempore nominato.

2. A chi non ottempera verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 46

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

2. A tal fine dovrà essere presentata in tempo utile idonea documentazione che comprenda i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere autorizzate.

3. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento, con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi come indicato all'art. 74.

Art. 47

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ecc.), posti sulle finestre o sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. E' fatto obbligo evitare la caduta di acqua e di qualsiasi materiale dai balconi e dalle finestre, sulle abitazioni sottostanti e/o su suolo pubblico. E' vietato collocare oggetti sulle finestre, sui balconi e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.

2. I proprietari degli stabili e i loro amministratori devono mantenere l'edificio e tutte le parti di esso:

- a) in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene, fruibilità e decoro pubblico;
- b) in buono stato di manutenzione, indipendentemente dal fatto che si affaccino o meno su spazi pubblici;
- c) per manutenzione è da intendersi anche la conservazione al più alto livello di trasparenza e pulizia delle facciate a vetrate continue.

3. Le facciate degli stabili visibili dalla sede stradale, devono essere munite di tende omogenee per tipologia e per colore.

4. La collocazione delle parabole satellitari e delle antenne, sia condominiali che singole, deve essere effettuata esclusivamente sul tetto degli edifici. Qualora un condominio sia dotato di un impianto centralizzato, è fatto divieto di installare parabole sui balconi, facciate e/o in altri spazi comuni diversi dalla copertura. Le parabole devono presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con il manto di copertura, oppure essere di materiale trasparente.

5. E' fatto obbligo agli amministratori condominiali o ai proprietari degli immobili, di adeguarsi alle presenti prescrizioni o a prevedere l'installazione di impianti centralizzati per le antenne di ricezione dei segnali radiotelevisivi e le parabole satellitari, entro 2 anni dall'approvazione del presente regolamento.

6. Chiunque non ottempera al disposto del presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento, con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi come indicato all'art. 74.

Art. 48

Parchi, giardini pubblici, aree verdi, fontane e vasche

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree pubbliche è vietato:
- a) introdursi e sostare nelle parti riservate ai soli pedoni, con autovetture, motoveicoli, ciclomotori e veicoli a motore in genere; i velocipedi dovranno essere condotti a mano;
 - b) passare o coricarsi sulle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie, impedendone, di fatto, il libero e corretto utilizzo;
 - c) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;

- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone, o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità comunale, salvo le attività sportive localizzate sulle esistenti aree attrezzate; salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età a cui sono destinati;
- g) è vietato fare il bagno, gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane e nelle vasche;
- h) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- i) accendere fuochi, bracieri, effettuare feste, allestire tavoli o altre attrezzature.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone e/o cose.

3. E' consentito l'accesso agli animali d'affezione, i quali dovranno essere tenuti al guinzaglio; i cani dovranno essere portati nelle apposite aree a loro dedicate.

4. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche: pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato fruire dell'acqua delle fontanelle pubbliche per un uso che non sia strettamente connesso al consumo personale. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, contenitori vari, indumenti e simili.

5. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane e fontanelle, attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

6. Le norme suddette, in quanto compatibili, si applicano anche a tutela di piante, aiuole, panchine, fontane e quant'altro esistente nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

7. Chiunque non ottempera alle disposizioni contenute dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento. Nel caso in cui il trasgressore abbia provocato danni, allo stesso verrà applicata la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, secondo le modalità indicate nell'art. 74.

Art. 49

Divieto di consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici, nei parchi e nei giardini

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, fatti salvi gli spazi pubblici dati in concessione per la somministrazione di alimenti e bevande, è vietato il consumo di qualsiasi bevanda alcolica, in tutti gli spazi pubblici ancorché privati ma aperti al pubblico, nei parchi e nei giardini pubblici.

2. Chiunque non ottempera al disposto di cui al presente articolo, è soggetto

alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento. All'atto della sanzione, gli stessi potranno venire diffidati ad allontanarsi dal luogo e a rimuovere eventuali rifiuti prodotti.

3. Le bevande alcoliche trovate in possesso ai trasgressori, verranno sequestrate secondo quanto previsto dall'art. 75.

Art. 50

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

1. E' vietato sdraiarsi sotto i portici pubblici o privati ad uso pubblico, sulle soglie degli edifici pubblici e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti.

2. E' vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.

3. Nei luoghi di cui al comma 1°, è vietato bivaccare, sporcare, dormire, occupare con sacchetti o apparecchiature sonore-video e similari il suolo pubblico e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

4. Chiunque non ottempera al disposto del presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento, verrà applicata la sanzione accessoria della rimozione degli eventuali rifiuti prodotti secondo le norme indicate nell'art. 74 e gli stessi potranno venire diffidati ad allontanarsi dal luogo.

Art. 51

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. Al fine di garantire la sicurezza, la pulizia e il decoro, ove sussista un pubblico interesse, i proprietari di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di sorvegliarli se non recintati.

2. Ogni terreno deve essere tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro, da parte del proprietario o di chi ne ha la disponibilità. Dette aree possono essere recintate nel rispetto delle prescrizioni del regolamento edilizio.

3. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private, devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari. I rami e comunque i residui delle potature, devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei proprietari o locatari.

4. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso curato in modo da non essere potenzialmente causa di incendi, di depositi di rifiuti o di proliferazione di animali eventualmente portatori di malattie, ovvero il diffondersi di piante ad alto contenuto allergenico.

5. I proprietari e i locatari o affittuari dei terreni che non ottemperano al disposto del presente articolo, sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento. All'atto dell'accertamento, verrà applicata la sanzione accessoria della rimessa in pristino delle opere secondo le modalità previste

all'art. 74, fatte salve le ulteriori disposizioni previste dal vigente regolamento edilizio.

CAPO II QUIETE PUBBLICA E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 52 Pubblica quiete, tranquillità delle persone e inquinamento acustico

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.

2. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamenti esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete, viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale per le attività rumorose, è fatto divieto nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.

4. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 22.00 alle ore 07.00 del mattino seguente nei giorni feriali e alle ore 09.00 del mattino dei giorni festivi. Ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto anche di quanto sopra.

5. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a 3 minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 30 minuti complessivi.

6. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, è tenuto a comunicare alla Polizia Locale, i dati identificati ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

7. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73, con ordine di sospendere il comportamento che ha ingenerato il disturbo. Chi non ottempera all'ordine di sospensione verrà deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 53 Esercizio dei mestieri e delle industrie

1. Chi esercita un mestiere o un'industria, chi esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve evitare, anche durante il trasporto, il disturbo alla

quiete pubblica e privata.

2. Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino nei giorni feriali e dalle ore 20.00 alle ore 9.00 nei giorni festivi. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 7 giorni prima e deve contenere l'indicazione della tipologia dell'attività da eseguirsi.

3. Nelle vicinanze di scuole, istituti d'educazione, luoghi di culto, uffici pubblici, luoghi di degenza, case di riposo ecc., è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o di qualsiasi attività che rechi disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

4. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia.

5. I servizi tecnici comunali, su segnalazione o reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano il mancato rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente in tema di inquinamento acustico, avvalendosi del personale tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), promuovono i necessari provvedimenti affinché le industrie e le attività rumorose adottino idonei interventi di bonifica acustica.

6. Lo svolgimento di attività temporanee, quali attività di cantiere, attività di spettacolo o manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi, è disciplinato dal capo VIII del N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica, che prevede il rilascio di un'autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione sonora, secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 1 lett. h) della L. 447/95 e dell'art. 8 della L.R. 13/01.

7. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento, con l'ordine di sospendere l'attività che ha ingenerato il disturbo. Chi non ottempera all'ordine di sospensione verrà deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 54

Funzionamento di apparecchiature e strumenti musicali nelle abitazioni

1. Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità, nonché strumenti musicali che per intensità non arrechino disturbo al vicinato.

2. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

3. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento, con ordine di sospendere il comportamento che ha ingenerato il disturbo. Chi non ottempera all'ordine di sospensione verrà deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 55
Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo, sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che generano, schiamazzi e rumori. Sul suolo pubblico e privato aperto al pubblico, la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione deve comunque cessare dalle ore 22.00 alle ore 7.00, salvo specifica autorizzazione.

2. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento, con ordine di sospendere il comportamento che ha ingenerato il disturbo. Chi non ottempera all'ordine di sospensione, verrà deferito all'Autorità giudiziaria. L'Amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali. In caso di recidiva, è prevista la sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune, con chiusura dell'attività per un periodo non inferiore ai 5 giorni e non superiore ai 30 giorni, secondo le norme contenute agli artt. 76 e 78.

Art. 56
Rumori, schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, mentre nei parchi e nei giardini solo di notte.

2. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore, nelle pubbliche strade o nelle aree private, provarne il funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

3. Fermi restando i limiti previsti dall'art. 155 del Codice della Strada, nell'usare apparecchi radiofonici, di riproduzione audio o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

4. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento, con ordine di sospendere il comportamento che ha ingenerato il disturbo. Chi non ottempera all'ordine di sospensione, verrà deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 57
Suono delle campane

1. Il suono delle campane è consentito di norma per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi, nonché per i rintocchi riferiti al cambio dell'ora.

Art. 58
Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

1. La presenza di cani in luoghi privati, ancorché aperti al pubblico, deve essere segnalata dall'esterno con l'apposizione di idoneo cartello.

2. I cani detenuti in cortili o aree private, non devono recare pericolo a chi

transita su suolo pubblico o accede in modo legittimo all'interno dei suddetti luoghi. A tale fine, è fatto obbligo ai proprietari di mettere in atto le necessarie misure al fine di garantire la sicurezza delle persone, anche attraverso l'installazione di recinzione o altri mezzi di contenimento, che impediscano in modo assoluto il contatto tra gli animali e i passanti.

3. E' vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o quant'altro la pubblica quiete.

4. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73; nell'ipotesi di violazioni reiterate al comma 2°, l'Amministrazione comunale procederà con apposita ad imporre la messa in sicurezza dei luoghi

CAPO III NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 59 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e/o combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato detenere materiali esplosivi, infiammabili e/o combustibili anche per l'esercizio della minuta vendita, nonché avere depositi degli stessi materiali, senza autorizzazione delle Autorità competenti.

2. Agli effetti del presente articolo sono considerati esplosivi e infiammabili i materiali elencati nel T.U.L.P.S. e relativo regolamento d'esecuzione.

3. L'autorizzazione potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'ufficio tecnico comunale, e/o dell'A.S.L., e/o dei VV.FF. competenti per territorio, non dovessero risultare sufficienti le condizioni di sicurezza, come pure nel caso in cui non fossero attuate le eventuali opere e prescrizioni imposte per l'allestimento dei locali.

4. I depositi e i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

5. L'accumulo di pneumatici in genere deve avvenire ad una distanza minima di 20 metri dalle abitazioni e dagli elettrodotti; comunque in quantità non rilevante in modo da evitare pericoli per l'incolumità pubblica.

6. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni vigenti, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi», se dovuto, nel rispetto della normativa di settore.

7. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73. Verrà applicata la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, secondo le modalità indicate all'art. 74 del presente regolamento.

Art. 60

Impianti, contatori, bombole di gas e altri combustibili in abitazioni, edifici e pertinenze

1. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati nelle norme di prevenzione degli incendi.

2. Il titolare o l'utente dell'impianto, dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato, da cui risulti che l'impianto è conforme alle norme di settore e rispondente ai requisiti di cui al comma 1°.

3. Le bombole e i contatori di gas, devono essere collocati all'esterno dei locali abitati, chiusi in un contenitore metallico provvisto di apposite fessure di areazione diretta verso l'esterno. Non è ammessa una ventilazione indiretta attraverso locali interni adiacenti, anche se trattasi di vano scale finestrato.

4. Nelle cantine, nei box e nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altro materiale di facile combustione.

5. Negli anditi delle scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni, non si possono depositare materiali facilmente infiammabili.

6. E' vietato accatastare allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

7. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi», se dovuto, nel rispetto della normativa di settore.

8. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento. Verrà applicata la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, secondo le modalità indicate nel capo all'art. 74.

Art. 61

Accensione di sostanze infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere sostanze infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o effettuare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di Pubblica Sicurezza, deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

3. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni

previste dall'art. 73 del presente regolamento. Verrà applicata la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, secondo le modalità indicate all'art. 74.

Art. 62

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e la diffusione di odori, gas e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.

2. Coloro che, a causa della loro attività debbano compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare ogni inconveniente.

3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale.

4. I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti, ed eventualmente essere provvisti di sistemi di abbattimento per polveri e/o odori.

5. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione. In caso di inosservanza e recidiva, il Sindaco su parere del competente ufficio sanitario, dispone la sospensione dell'attività.

6. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento. Verrà applicata la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, secondo le modalità indicate all'art. 74.

Art. 63

Custodia dei cani

1. E' fatto divieto di mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali.

2. E' vietato tenere animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario, tenere animali in terrazzi o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine.

3. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici o con punte).

4. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

5. E' vietato custodire animali in automobili in sosta, senza adeguato ricambio d'aria, ed esposti al sole. E' comunque sempre vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per più di cinque ore consecutive.

6. Al fine della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario o il detentore di un cane di qualunque razza o taglia, deve utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale in luogo pubblico o aperto al pubblico, fatte salve le aree per i cani appositamente individuate e delimitate.

7. Il proprietario o il detentore del cane, quando si trova in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o di animali o su richiesta delle Autorità competenti.

8. I cani circolanti senza guinzaglio e museruola, come sopra descritto, che non siano convenientemente custoditi, saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell'eventuale proprietario tutte le spese del mantenimento, oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

9. È vietato di impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

10. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo di cui sopra sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro), dell'intero territorio comunale, comprese le aree a loro destinate.

11. I proprietari o i detentori di cani devono utilizzare le apposite aree, ove predisposte, riservate alle deiezioni canine, come identificate da apposita segnaletica.

12. I proprietari o detentori di cani, ad esclusione di cani per la guida dei non vedenti e da essi accompagnati, che circolano su area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta e sacchetto o altro apposito strumento per un'igienica raccolta o rimozione degli escrementi; gli stessi proprietari/detentori sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, raccolte in sacchetti, nei cestini portarifiuti.

13. I cani possono essere lasciati liberi unicamente nelle aree attrezzate a loro dedicate, opportunamente segnalate e recintate, con un costante controllo da parte del proprietario/conducente.

14. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

15. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento. Gli animali rinvenuti nelle circostanze di cui al comma 14°, saranno sequestrati e ricoverati presso il canile convenzionato con il comune.

Art. 64

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, sulle griglie, sui telai dei portici e marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente segnalato, in modo da evitare pericolo per i passanti e adeguatamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

2. I proprietari, i locatari e gli amministratori di condominio che non ottemperano a quanto disposto dal presente articolo, sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento. Verrà applicata la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, secondo le modalità indicate all'art. 74.

Art. 65

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

1. I portici di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, idoneamente illuminati a totale cura e spesa della proprietà, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. I proprietari, i locatari e gli amministratori di condominio che non ottemperano a quanto disposto dal presente articolo, sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento. Verrà applicata la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, secondo le modalità indicate all'art. 74.

Art. 66

Norme per i passeggeri sui mezzi di pubblico trasporto, autobus e metropolitana

1. Oltre a quanto disposto nell'articolo 39 del R.D. 30.12.1923, n. 3275 e dalle normative vigenti in materia, ai passeggeri delle vetture tranviarie, dei filobus, degli autobus e della metropolitana è vietato:

- a) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- b) salire e scendere da parti diverse della vettura da quelle prescritte, ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate. Nelle stazioni metropolitane è vietato entrare nei locali riservati al personale o adibiti a sedi d'apparecchiature e ovunque ne sia espressamente vietato l'accesso;
- c) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- d) parlare con il guidatore o distrarre comunque il personale in servizio dalle sue mansioni;
- e) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti e apparecchiature della vettura, o attrezzature della metropolitana;
- f) occupare più di un posto, ingombrare i passaggi, sostare in determinati settori, farsi scivolare lungo il corrimano o usare le scale mobili in direzione diversa dal senso di marcia;
- g) contravvenire alle disposizioni della direzione delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico, che concernono il buon andamento e la disciplina del servizio; azionare, salvo casi di pericolo, comandi d'emergenza quali, ad

- esempio, segnali d'allarme, comandi d'apertura d'emergenza delle porte ed interruttori d'emergenza per la disalimentazione delle linee di contatto;
- h) sputare nell'interno delle vetture o sulle piattaforme;
 - i) portare in vettura, o comunque all'interno delle barriere costituite da tornelli o cancelletti, fucili carichi, materie infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, e che possano sporcare i passaggi o che per qualsiasi altra ragione possano risultare molesti, ingombranti e pericolosi;
 - l) salire in vettura, oppure, oltrepassare le barriere d'accesso alle stazioni metropolitane, trovandosi in stato d'ubriachezza;
 - m) cantare, suonare, schiamazzare o comunque tenere un contegno scorretto che possa disturbare gli altri viaggiatori. E' conseguentemente vietato l'uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale, salvo che siano usati con gli appositi auricolari;
 - n) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, o esercitarvi qualsiasi commercio, nonché distribuire o vendere oggetti, anche a scopo di beneficenza, senza permesso dell'Autorità comunale, portare con sé colli od oggetti di misure diverse da quelle consentite dalle particolari disposizioni delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico.

2. Sui mezzi di superficie e metropolitane, è ammesso il trasporto degli animali domestici sob alle seguenti condizioni:

- a) ogni viaggiatore può portare con sé un solo cane, di piccola o media taglia, che deve essere munito di museruola e tenuto al guinzaglio. Per tutti i cani, tranne quelli che accompagnano persone non vedenti o ipovedenti, dovrà essere acquistato un biglietto alla tariffa in vigore;
- b) i cani non devono ingombrare il passaggio e non deve essere arrecato alcun disturbo ai passeggeri.

3. Chiunque trasgredisce alle disposizioni contenute nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento .

CAPO IV DISPOSIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

Art. 67 Pesatura e vendita prodotti alimentari

1. Gli esercenti il commercio hanno l'obbligo di:

- a) vendere a peso tutti i prodotti alimentari sfusi il cui prezzo sia fissato per unità di peso, al netto della tara;
- b) munirsi di strumenti metrici (bilance), che abbiano la possibilità dell'azzeramento della tara e che consentano al cliente la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto dei prodotti;
- c) collocare la bilancia, da tenere sempre pulita, in modo tale da consentire all'acquirente "la visione libera e immediata" non solo dell'indicatore del peso, ma anche dell'intera parte frontale e laterale dello strumento di pesatura;
- d) con riferimento alla loro etichettatura, la vendita dei prodotti alimentari, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nelle normative comunitarie nazionali.

2. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima. I gestori e i proprietari delle attività commerciali, esercitate in sede fissa e/o su aree pubbliche, che non ottemperano al disposto di cui al presente articolo, sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 68 **Negozi e articoli per soli adulti**

1. L'apertura di esercizi pubblici o esercizi commerciali in cui sono posti in vendita articoli a contenuto pornografico, riservati esclusivamente al pubblico maggiorenne, è ammessa solamente in esercizi commerciali che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole ed edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti, ed alla condizione che dalle vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1°, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni, devono essere conservati o esposti in zone separate, adeguatamente segnalate e non immediatamente visibili.

3. Chiunque non ottempera quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento. L'attività deve essere immediatamente sospesa, con le modalità di cui all'art. 76. In caso di recidiva, verrà disposta la chiusura coatta dell'attività, secondo quanto previsto dall'art. 78.

Art. 69 **Sale giochi**

1. Definizione: per "Sala Giochi" si intende uno o più locali comunicanti tra loro, allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito, ove dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei frequentatori nelle forme e modalità stabilite dalle norme vigenti in materia, sono messi a disposizione degli avventori apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, come definiti all'art. 110 del T.U.L.P.S., oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o Juke – box e simili, considerati leciti dalla legge.

2. L'apertura, l'esercizio dell'attività, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di una "Sala Giochi", è subordinata al rilascio da parte del Comune della Licenza prevista dall'art. 86/1° comma del T.U.L.P.S., rilasciata a coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 92 dello stesso T.U.L.P.S., nonché previa verifica della sussistenza delle condizioni di seguito riportate:

- a) che all'interno della circonferenza, avente raggio di 500 m., e centro corrispondente all'ingresso dei locali da utilizzare, non ricadano scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti;
- b) alla disponibilità di una superficie utile interna, da destinare alla commercializzazione dei prodotti da gioco, esclusa quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, non inferiore a mq. 80;
- c) idonea presenza di parcheggi nelle immediate vicinanze dei locali da utilizzare.

d) esclusi locali in edifici e/o immobili anche a parziale uso di civile abitazione.

3. La richiesta tendente ad ottenere il rilascio della Licenza per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di "Sala Giochi", redatta in carta legale, deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere le generalità complete del richiedente e, nel caso di società, la ragione o denominazione sociale e le generalità complete del legale rappresentante, nonché tutti i dati relativi all'ubicazione e alla superficie dei locali da utilizzare e il testo e/o il logo dell'insegna.

4. La licenza è rilasciata, nel rispetto delle norme suindicate, in quelle previste dal Regolamento di Igiene, delle norme vigenti in materia di urbanistica, di destinazione d'uso dei locali e di tutela ambientale.

5. Non è consentito l'insediamento di più di una "Sala Giochi", per ognuna delle tre zone circoscrizionali (A – B – C), in cui è suddiviso il territorio comunale, nel rispetto delle condizioni sopra riportate.

6. E' obbligatorio installare gli apparecchi in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata. Tali giochi inoltre, non possono essere posti su suolo pubblico o ad uso pubblico anche se in concessione o comunque all'esterno dei locali.

7. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

- a) ai minori di anni 18, relativamente agli apparecchi e congegni che prevedono vincite in denaro;
- b) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- c) ai minori in genere (compresi quelli nella fascia d'età fra i 14 ed i 18 anni), a meno che non siano accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne, durante gli orari di apertura delle scuole;

8. L'orario di esercizio delle sale giochi è disciplinato dal Sindaco con apposita

9. A seguito di accertate e ripetute problematiche inerenti l'ordine pubblico, la sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e il decoro pubblico, il Sindaco può con motivata, ridurre o rimodulare l'orario delle singole attività, così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 70

Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio della vendita in forma itinerante o su posteggi dati in concessione.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dall'apposito regolamento comunale in materia.

3. I venditori in forma itinerante, dovranno tenere le merci coperte, se

collocate al di fuori degli appositi spazi destinati alla vendita.

4. Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato nelle strade ed aree individuate dal Sindaco, con apposita , per motivi di sicurezza della circolazione stradale o di ordine pubblico.

5. E' vietato agli esercenti il commercio, di gridare o usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente.

6. Lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche e spazi pubblici, si dovrà comunque svolgere nel rispetto delle norme speciali in materia, in particolare delle norme contenute nel Codice della Strada e delle norme igienico sanitarie.

7. Fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali in materia, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 71 **Mestieri girovagli e venditori di giornali**

1. Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato, sia abitualmente che occasionalmente, esercitare mestieri girovagli nell'ambito del territorio comunale, se non preventivamente autorizzati e unicamente nei luoghi indicati.

2. Le richieste tendenti ad ottenere i permessi per esercitare le attività di impagiatori, lustrascarpe ecc..., dovranno contenere l'indicazione del luogo da occupare.

3. I venditori di giornali a posto fisso, non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco, ovvero oltre lo spazio eventualmente concesso dall'Autorità comunale.

4. Fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali in materia, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 72 **Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune**

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private, salvo i patrocini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. Sono vietati l'uso di simboli e/o bandiere, che possono essere confusi e/o scambiati rispettivamente con lo stemma o con il gonfalone del Comune.

3. Chiunque non ottempera quanto disposto dal presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 73 del presente regolamento. L'agente accertatore

ordinerà l'immediata sospensione dell'utilizzo del contrassegno, stemma, simbolo del gonfalone, trasmettendo immediatamente il rapporto al Sindaco.

TITOLO IV SANZIONI

CAPO I SANZIONI ACCESSORIE

Art. 73

Accertamento delle violazioni, sanzioni e ricorsi

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale, nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P.

2. La violazione di norme speciali, comporta l'applicazione delle sanzioni in esse previste.

3. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non siano sanzionate da leggi o disposizioni speciali, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2°, della citata L. 689/1981, come integrato dall'art. 6-bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e relativa legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, con provvedimento della Giunta comunale, è stabilito l'importo per il pagamento in misura ridotta delle violazioni previste dal presente regolamento.

5. Per le violazioni al presente regolamento per le quali non è previsto il pagamento in misura ridotta, si applica quanto disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in relazione all'art. 16 comma 1° della legge 689/81.

6. L'Autorità competente a ricevere le istanze difensive e ad emanare le Ordinanze di cui all'art.18 della Legge 689/81 è il Sindaco. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinati al Comune.

Art. 74

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore, precisando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello

stato dei luoghi o la rimozione delle opere, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 73. In caso di mancata ottemperanza, si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del pagamento delle spese di ripristino ricade su chi esercita la patria potestà.

3. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente alla violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia di non immediata attuabilità, l'agente ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendo l'obbligo al trasgressore di procedere entro e non oltre le 48 ore. Trascorso inutilmente tale termine, il trasgressore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 73. Copia del verbale con relativo rapporto, dovrà essere inviato all'ufficio competente per il ripristino dello stato dei luoghi, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

Art. 75 **Sequestro e custodia di cose**

1. Gli ufficiali e gli agenti di cui all'art. 57 del C.P.P., all'atto dell'accertamento delle infrazioni previste dal presente regolamento, quando previsto, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione o delle cose che ne sono il prodotto.

2. In particolare, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.7.1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

3. Le cose sequestrate, saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro deposito. Nel caso non sia possibile rimuovere l'oggetto sequestrato, lo stesso sarà affidato in custodia al proprietario o responsabile della violazione secondo le norme in materia previste dal C. P.

4. Contro il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge 698/81.

Art. 76 **Sospensione, revoca e decadenza dei titoli autorizzativi e/o nulla osta**

1. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, i titoli autorizzativi rilasciati dal Comune possono essere sospesi nei seguenti casi:

- a) quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso, dalla normativa vigente e dal presente regolamento, relativamente all'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguente al fatto infrazionale;
- c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare;
- d) per recidiva nel caso in cui, in un periodo di due anni, il possessore di un titolo autorizzativo rilasciato dall'Amministrazione comunale, incorra due volte nella medesima infrazione.

La sospensione, si potrà protrarre fino a quando il trasgressore, non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni 30, in caso di successivo adempimento.

2. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, i titoli autorizzativi rilasciati dal Comune possono essere revocati nei seguenti casi:

- a) quando vengono meno i requisiti previsti per il loro rilascio;
- b) quando sopravvenga un motivo di pubblico interesse o pericolo per l'incolumità pubblica;
- c) in caso di gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente, o nel caso in cui, a seguito di un provvedimento di sospensione non vengono adempiuti gli obblighi imposti;
- d) per recidiva nel caso in cui, in un periodo di due anni, il possessore di un titolo autorizzativo rilasciato dall'Amministrazione comunale, incorra in due sospensioni.

3. La sospensione e la revoca sono adottate con Ordinanza del Sindaco o di un suo delegato.

4. Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando abbia cessato l'attività.

5. Il Sindaco, può disporre in ogni momento accertamenti in ordine alla permanenza dei requisiti in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

Art. 77 Recidiva

1. La recidiva, si verifica qualora alla data dell'ultima violazione, sia stata accertata una violazione analoga nel corso dei due anni precedenti, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 78 Chiusura coattiva delle attività

1. Nei casi previsti dal presente regolamento, il Sindaco o un suo delegato, dispongono con Ordinanza motivata la chiusura dei locali destinati alle attività lavorative, i cui gestori/titolari abbiano commesso delle violazioni per le quali è disposta tale sanzione accessoria.

2. La Polizia Locale e gli agenti di cui all'art. 57 del C.P.P. sono incaricati di procedere all'esecuzione dell'Ordinanza.

3. Il mancato rispetto dell' Ordinanza di sospensione o di revoca disposta dall'Autorità comunale, ai sensi dell'art. 76, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 73, nonché alla sanzione accessoria della chiusura coattiva, con apposizione di sigilli.

TITOLO V
DISCIPLINA TRANSITORIA

CAPO I
NORME TRANSITORIE

Art. 79
Disposizioni transitorie

1. Le attività esistenti, soggette al rilascio di titolo autorizzativo o a nulla osta, dovranno essere adeguate alle prescrizioni del presente regolamento entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, salvo proroga concessa a seguito di motivata richiesta.

Art. 80
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.